



REGIONE PIEMONTE
CITTA' DI TORINO

Z.U.T.AMBITO 13.2/A "NIZZA"
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
SUBAMBITO B,C e D parte B

ex. art. 43 della L.U.R. n° 56 / 77 e s.m.

"EX SCALO VALLINO"

Rep. DEL 06/12/2022.0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico digitale è conservato negli archivi di Comune di Torino

PROPONENTE

Nova Coop società cooperativa
Il Procuratore
Antonio Angelino LINAUDO



Gruppo Nova Coop s.
Via Nelson Mandela
13100 Vercelli (VC)

PROGETTISTI

PROGETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO

Ing. Sabina Carucci
Ordine degli Ingegneri di Torino n° 10590V



OPERE DI URBANIZZAZIONE

Ing. Jacopo Tarchiani
Ordine degli Ingegneri di Torino n° 12941



AMBIENTE

Dott. Lorenzo Morra
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino n° 712



ACUSTICA

Ing. Rosamaria Miraglino
Ordine degli Ingegneri di Torino n° 8961L



PROGETTO COORDINAMENTO

Prof. Ing. Attilio Bastianini
Ordine degli Ingegneri di Torino n° 0170H

CONSULENZE SPECIALISTICHE

TRAFFICO
Ing. Ernesto MONDO - STUDIO SAMEP MONDO ENGINEERING SRL
Ordine degli Ingegneri di Torino n° 5991Y

GEOLOGIA E BONIFICHE
Dott.ssa Gabriella POGLIANO - STUDIO PLANETA
ECONSULTING
Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte
Sezione A - numero 583

ANALISI DELLE ALTERNATIVE
Arch. Marco BOSIO - STUDIO GRANMA Architetti Associati
Ordine degli Architetti di Torino n° 3659

ELABORATO

D8.02

RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 2

Determinazione Dirigenziale n 2725 del 17/08/2020

REVISIONE

Revisione I - data: 14/05/2021

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003105 del 11/11/2022



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 2725

Torino, 17/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC) AMBITO 13.2/A NIZZA.
(PROT. EDILIZIO N. 2018-14-024470). FASE DI SPECIFICAZIONE DEI
CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE.**

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 16 dicembre 2013 veniva approvato l'Accordo di Programma in variante al Piano Regolatore Generale finalizzato al "Progetto per l'ampliamento del Centro di Biotecnologie Molecolari - Incubatore di Ricerca dell'Università di Torino- Aree ex Scalo Vallino di via Nizza", quale il primo tassello della più ampia riqualificazione delle aree dello Scalo Vallino.

Con deliberazione n. 81 del Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 (mecc. 2014 03118/009), veniva approvato il perimetro del "Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale e Architettonica", ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale n.20 del 2009, riguardante le aree comprese tra corso Sommelier, via Nizza, via Argentero e la ferrovia, con contestuale avvio dell'iter procedurale di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/07/2015 (mecc. 2015 03099/009) veniva ratificata la Variante al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. relativa alle aree di cui sopra, variante che in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, era risultata esclusa con D.D. n. 307 del 15/12/2014 dalla successiva fase di Valutazione, con prescrizioni.

In data 28/11/2018, successivamente integrato in data 11/02/2019 e in data 12/12/2019, venivano presentati, da parte di Novacoop soc. Cooperativa, lo Studio Unitario d'Ambito relativo alla Z.U.T. 13.2/A Nizza e la proposta di PEC relativa ai Sub Ambiti B e D parte.

Il PEC prende atto delle determinazioni assunte con l'Accordo di Programma di cui sopra nell'Area D e prevede nella restante area la realizzazione di due volumi con destinazione ASPI (commercio), un edificio in continuità con l'edificio esistente all'angolo con Corso Sommelier, con destinazione d'uso residenza/residenza temporanea/ASPI. Per gli edifici esistenti, tutelati dalla Soprintendenza, che affacciano su Piazza Nizza i prevede il riutilizzo con destinazione ASPI, viene inoltre prevista



la realizzazione, di fronte all'area destinata al Centro di Biotecnologie Molecolari, di un polo sportivo da realizzarsi sulle aree private.

Il PEC prevede l'utilizzo complessivamente di una Superficie Lorda di Pavimento (SLP) pari a 21.500 mq e il trasferimento di 3.388 mq di proprietà Sistemi Urbani nell'ambito 4.13/2 SPINA 3 - Oddone.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità procedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 6 marzo 2019 (nota n. 844 acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 2056 del 08 marzo 2019) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistrutturativa della fase di specificazione dei contenuti (scoping) del rapporto ambientale;
- in data 26 marzo 2019 (nota prot. 2602), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 3 aprile 2019. Durante la seduta venivano richieste integrazioni alla documentazione ambientale; le richieste venivano formalizzate con la nota dell'Autorità Competente prot. n. 3456 del 23 aprile 2019;
- in data 17 dicembre 2019 (nota prot. 4726, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 11256 del 20 dicembre 2019), l'Autorità Procedente trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione integrativa;
- la seconda seduta dell'OTC si svolgeva in data 24 gennaio 2020 (nota di convocazione n. 380 del 14/01/2020); durante la seduta la documentazione risultava completa e coerente con i principi generali di adeguatezza.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 marzo 2020 (tramessa con nota prot. 706 del 05 marzo 2020 e acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. 2545 del 25 marzo 2020) il Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi Urbani prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti.

La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

- A Elenco Elaborati
- B 1 Relazione illustrativa ed economico-finanziaria
- B 2 Norme di attuazione
- B 3 Schema di Convenzione
- B 4 Elaborati Grafici

C PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- C 1 Relazione Illustrativa
- C 2 .1 Computo delle opere a scomputo
- C 2 .2 Computo delle opere non a scomputo
- C 3 Elaborati Grafici
- C 26 Valutazione impatto economico

D PEC - RELAZIONI SPECIALISTICHE

- D 1 Documento Tecnico Preliminare di Scoping
- D 2 Relazione agronomica
- D 3 Relazione Geologico – tecnica e allegato 1
- D 3 Relazione Geologico – Allegato 1
- D 3 Relazione Geologico – Allegato 3



- D 3 Relazione Geologico – Allegato 4
- D 4 Studio d'impatto sulla viabilità
- D 5 Relazione idrogeologica generale
- D 6 Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo
- D 7 Relazione Tecnica sulle tematiche energetico ambientali

PEC Lettera di consegna protocollata
STUDIO UNITARIO D'AMBITO

Richiamati:

- il comma 5 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i., *“Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione [...] direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.”*;
- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo i quali *“la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.”*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”*;

In data 19 marzo 2020 (Prot. 2642), il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 marzo 2020 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 26 marzo 2020 e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, Regione Piemonte Direzione Ambiente e Direzione Competitività, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, Rete Ferroviaria Italiana, IREN S.p.A. ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).



Con nota pervenuta in data 14 aprile 2020 (prot. n. 3025 – **Allegato n. 1**) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino ha precisato quanto segue: *“Si chiede di conservare, come indicato nella relazione storico architettonica allegata al D.D.R. n. 618 del 08.10.2012, anche le cancellate interposte tra le palazzine oggetto di tutela che costituiscono, nell’insieme, l’ingresso originario dello Scalo Vallino. [...] perseguire, tra gli obiettivi, l’“integrazione paesaggistico-ambientale (...) degli altri insediamenti (...) terziari, commerciali (...) a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno)” e, più oltre alla lettera c), prefiggersi l’ “incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l’integrazione degli interventi nel contesto circostante” tenendo conto delle peculiarità dei singoli elementi presenti ed in particolare di quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del provvedimento sopra citato. Si raccomanda, pertanto, di armonizzare le nuove costruzioni in progetto con il tessuto edilizio consolidato al contorno, curandone l’aspetto compositivo (volumi e facciate) e architettonico (cromie, finiture ecc.). [...] Per quanto riguarda le opere di scavo inerenti interventi di carattere pubblico, ivi comprese le opere di urbanizzazione e di bonifica, si rammenta la necessità di espletare la procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, già a suo tempo effettuata, con esito negativo, per l’area del Centro di Biotecnologie Molecolari.*

Con nota prot. n. 1789 del 30/04/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3432 del 20/04/2020– **Allegato n. 2**), la Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Verde trasmetteva il proprio contributo quale componente dell’Organo Tecnico Comunale, formulando le seguenti osservazioni *“sia indagata la compatibilità tra la messa a dimora dei soggetti arborei descritti negli elaborati specialistici ed i terreni afferenti il ripristino ambientale / capping derivanti dalle procedure di bonifica. Per valutare gli effetti di mitigazione del fenomeno isola di calore, sarà necessario predisporre e presentare uno studio dell’ombreggiamento e dell’irraggiamento solare esteso a tutto l’ambito, anche al fine di verificare la compatibilità della componente vegetale in relazione alla loro localizzazione ed esposizione”.*

Con nota prot. n. 64322 del 10/08/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6163 del 10/08/2020– **Allegato n. 3**) ARPA Piemonte trasmetteva il proprio contributo richiedendo che *“nel rapporto ambientale sia inserita la descrizione di tutti i passi effettuati, delle metodologie utilizzate, delle scelte effettuate durante il processo di elaborazione della Variante e di valutazione ambientale compresa la definizione delle alternative ragionevoli e la descrizione comparata dei loro effetti significativi sull’ambiente (...) Il rilievo di traffico dello stato di fatto non può ritenersi rappresentativo dello stato di massimo carico della rete (...) l’assegnazione dei flussi indotti non può verosimilmente simulare i possibili impatti sul traffico dell’attuazione del piano. (...) manca una valutazione degli eventuali impatti su traffico/viabilità e matrici connesse durante le fasi di cantiere (...) Lo studio dovrebbe essere infine integrato da un’opportuna valutazione modellistica degli impatti del traffico indotto sulle componenti aria e rumore, con relativa valutazione delle eventuali misure di compensazione/mitigazione.”*

Richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021).

Richiamata, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione contenuta all’art. 103 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020, che stabilisce la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/05/2020 (proroga disposta dall’art. 37 del D.L. 23/2020 - comma 1).

Preso atto dell’assenza dei contributi di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Rete Ferroviaria Italiana, IREN S.p.A., il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art.

- Rep. DEL 06/12/2022. 0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che l'originale è conservato negli archivi di Comune di Torino a presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informati

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003105 del 11/11/2022



14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Dato atto che, sentita in merito, ASL Città di Torino ha confermato di essere impossibilitata a formulare un proprio contributo in tale fase del procedimento di VAS a causa del perdurare dell'emergenza COVID-19, come peraltro già comunicato in occasione di altri procedimenti; pertanto, trascorso il termine previsto, il suo assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il Documento Tecnico Preliminare di Scoping;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di assumere per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale al fine di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del PEC AMBITO 13.2/A NIZZA (PROT. EDILIZIO N. 2018-14-024470) potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso, i contenuti del Rapporto Preliminare "Documento Tecnico Preliminare fase di scoping", e degli ulteriori elaborati tecnici urbanistici formalizzati con determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 marzo 2020 ed inviati dalla Dirigente dell'Area Urbanistica al Servizio dell'Autorità competente alla VAS della Città,
2. di richiamare quanto già disposto dalla D.D. n. 307 del 15/12/2014 in merito ai profili ambientali da svilupparsi in fase esecutiva e alle prescrizioni per l'attuazione;



- Rep. DEL 06/12/2022. 0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che l'originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

3. di richiedere inoltre che, in esito alla fase di consultazione conclusa, il Rapporto Ambientale, redatto secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 21- 892 e s.m.i., assuma i contributi formulati dall'Organo Tecnico Comunale e dai soggetti con competenza in materia ambientale, così come formulati nel quadro della consultazione svolta, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegati n. 1 – 2 – 3), ed in particolare:
 - a. consumo di suolo: quantificazione, nei diversi scenari alternativi, delle quote di suolo consumato o recuperato in applicazione dei criteri metodologici individuati nella Delibera n. mecc. 2019 06078/126 del 10 dicembre 2019 e relativo allegato tecnico, e valutazione delle eventuali mitigazioni e compensazioni;
 - b. qualità ambientale e bonifiche: coordinamento e definizione di indirizzi per progetto di bonifica e MISE, sulla scorta delle destinazioni previste da PEC, con particolare riguardo agli spazi a destinazione verde/residenziale;
 - c. verde urbano: verifica della compatibilità tra la messa a dimora dei soggetti arborei ed i terreni afferenti il ripristino ambientale/capping derivanti dalle procedure di bonifica;
 - d. permeabilità e gestione delle acque: rispetto del principio di invarianza idraulica, attraverso l'applicazione di sistemi di gestione delle acque meteoriche (raccolta, infiltrazione, dispersione), di drenaggio urbano sostenibile e delle eventuali soluzioni NBS proposti mediante il predimensionamento delle singole opere con approcci, modelli e criteri riconosciuti. Gli schemi e le soluzioni assunte per la regimazione delle acque meteoriche dovranno tener conto degli obiettivi e degli scenari ipotizzati per gli interventi di bonifica e MISE;
 - e. traffico e viabilità: estensione dell'area di studio facendola coincidere con l'ambito territoriale di riferimento del RA, conformando il rilievo dello stato di fatto alle specifiche di cui all'art.26, comma 3ter, lettera c), della D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012, o ricorrendo a rilievi effettuati sull'intero arco della giornata in un numero significativo di giorni feriali, prefestivi e festivi. Stima del traffico indotto con il criterio sintetico di stima della capacità insediativa residenziale ex art.20 della L.R.56/1977 e s.m.i., in quanto più realistico e cautelativo. Valutazione degli eventuali impatti su traffico/viabilità e matrici connesse durante le fasi di cantiere. Lo studio dovrebbe essere infine integrato da un'opportuna valutazione modellistica degli impatti del traffico indotto sulle componenti aria e rumore, con relativa valutazione delle eventuali misure di compensazione/mitigazione;
 - f. acustica ambientale: redazione della valutazione previsionale di Impatto Acustico ai sensi della DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 e della Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762, ai sensi degli art, 23 e 24 del Regolamento Acustico n. 380, tenuto anche conto del traffico indotto, coordinate con quanto previsto dall'art. 12 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica, al fine di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento di cui all'art. 5 comma 3 delle medesime NTA; dovrà essere in particolare dimostrata l'esclusione dell'esposizione di ricettori soggetti a valutazione di clima acustico a livelli superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica e dai decreti sulle limiti di rumorosità delle infrastrutture dei trasporti, sviluppando a livello di studio di fattibilità delle soluzioni di mitigazione e verificandone la fattibilità edilizia anche sotto il profilo igienico-sanitario;
 - g. mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: individuazione delle soluzioni per la progettazione dello spazio pubblico che tengano in considerazione i rischi climatici ed in particolare: piogge intense, isole di calore;
 - h. ombreggiamento: redazione di uno studio dell'ombreggiamento e dell'irraggiamento solare esteso a tutto l'ambito, anche al fine di verificare la compatibilità della componente vegetale in relazione alla loro localizzazione ed esposizione;
 - i. beni architettonici, paesaggistici e archeologici: redazione degli adeguamenti progettuali finalizzati alla conservazione delle cancellate interposte tra le palazzine oggetto di tutela che costituiscono, nell'insieme, l'ingresso originario dello Scalo Vallino. Perseguimento, tra gli



obiettivi, dell'integrazione paesaggistico-ambientale degli altri insediamenti terziari, commerciali a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)" e, più oltre alla lettera c), prefiggendosi l' "incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante" tenendo conto delle peculiarità dei singoli elementi presenti ed in particolare di quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del provvedimento sopra citato. Armonizzazione delle nuove costruzioni in progetto con il tessuto edilizio consolidato al contorno, curandone l'aspetto compositivo (volumi e facciate) e architettonico (cromie, finiture ecc.). Per quanto riguarda le opere di scavo inerenti interventi di carattere pubblico, ivi comprese le opere di urbanizzazione e di bonifica, si rammenta la necessità di espletare la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, già a suo tempo effettuata, con esito negativo, per l'area del Centro di Biotecnologie Molecolari;

- j. impostazione delle alternative nel Rapporto Ambientale e pubblicità: sviluppo di un'analisi multicriteria sotto il profilo della sostenibilità ambientale delle alternative che, evidenziando gli effetti ambientali delle stesse, porti a definire l'alternativa che li minimizzi per quanto riguarda il traffico indotto e che sia compatibile, considerate le caratteristiche dell'area, dal punto di vista acustico e delle caratteristiche del suolo che dovrà essere bonificato o operando una messa in sicurezza permanente e che quindi condizioneranno le scelte progettuali limitando la permeabilità e alcuni utilizzi, quali ad esempio il verde in piena terra. Previsione nel rapporto ambientale della descrizione di tutti i passi effettuati, delle metodologie utilizzate, delle scelte effettuate durante il processo di elaborazione del Piano e di valutazione ambientale compresa la definizione delle alternative ragionevoli e la descrizione comparata dei loro effetti significativi sull'ambiente. Il Rapporto Ambientale non deve limitarsi ad esporre i contenuti del P.E.C. ed a descrivere la situazione ambientale del territorio su cui esso insiste ma deve anche descrivere il processo di "costruzione" del Piano basato sull'integrazione ambientale. Il Rapporto Ambientale costituisce anche il documento centrale del processo di partecipazione del pubblico, pertanto occorre individuare e descrivere le modalità con cui si promuove e permette tale partecipazione;
 - k. rapporti con le procedure di VIA: ricognizione, corredata dalla rappresentazione grafica dei relativi dati dimensionali, delle differenti tipologie di intervento riconducibili alle categorie progettuali soggette alle disposizioni in materia di VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto dai criteri per la riduzione delle soglie introdotti con il D.M. 52 del 30/03/2015 e dei conseguenti indirizzi applicativi individuati dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2015, n. 3/AMB. Qualora siano individuabili progetti di opere e di interventi da sottoporre alla fase di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del D.Lgs 152/2006 da approvarsi contestualmente al Piano, è da prevedersi il coordinamento delle procedure, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs 152/2006;
 - l. approfondimento circa il sistema di riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria previsti, al fine del raggiungimento di prestazioni ambientali migliorative in termini di efficienza energetica ed emissioni equivalenti di CO2 rispetto al teleriscaldamento, o in alternativa, progetto di fattibilità per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento;
 - m. individuazione, per la gestione dei cantieri, delle necessarie azioni per la riduzione delle emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera, il contenimento delle emissioni di polveri e la mitigazione della dispersione delle stesse, nonché tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche;
 - n. individuazione e quantificazione delle compensazioni ambientali relative agli impatti residui, nonché stima del loro valore, al fine di prevedere apposite garanzie fidejussorie;
- Il Rapporto Ambientale si dovrà dare riscontro, in forma sintetica, anche con l'utilizzo di una lista di controllo, di come siano stati recepiti i singoli contributi espressi dai soggetti coinvolti nell'ambito della presente fase di consultazione preliminare nonché nella precedente procedura di



valutazione, con puntuale rimando alle specifiche sezioni del Rapporto stesso in cui tale contributi risultano sviluppati.

4. di richiedere in particolare, in esito alla fase di consultazione conclusa, che il Piano di Monitoraggio, sia redatto prevedendo:
 - a. indicatori e obiettivi di sostenibilità e miglioramento ambientale quantitativi, anche attraverso l'azione di protocolli riconosciuti di sostenibilità ambientale a scala di quartiere o urbana, e in primis ITACA a scala urbana;
 - b. indicatori di analisi del traffico che permettano di monitorarne l'efficacia delle soluzioni progettuali e gestionali proposte;
 - c. campagne di misura in merito agli inquinanti ambientali (e in particolare la qualità dell'aria, il clima acustico e l'impatto acustico);
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Allegati:

Allegato n. 1: Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Allegato n. 2: Parere della Città di Torino - Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile. Area Verde

Allegato n. 3: Parere di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest. Struttura Semplice "Attività di Produzione"

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino



*Ministero per i beni
e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

AL COMUNE DI TORINO
DIVISIONE, AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE
CIVILE- AREA AMBIENTE
c.a. ing. C. Beltramino
ambiente@cert.comune.torino.it

Rep. DEL 06/12/2022.0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che l
a presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informati
co originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela architettonica e archeologica
DESCRIZIONE: **Comune:** TORINO **Prov.** TO

Bene e oggetto dell'intervento: Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) Ambito 13.2/A Nizza. (Prot. Edilizio n. 2018-14-024470). Fase di specificazione dei contenuti (fase di scoping). Indizione della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona - richiesta parere

DATA RICHIESTA: **Data di arrivo richiesta:** 27.03.2020 (vs. prot. 2642 del 27.03.2020)

Protocollo entrata richiesta: prot. 5461 del 30.03.2020

RICHIEDENTE: Gruppo Nova Coop S.c. - Privato

PROCEDIMENTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i.- procedimento di VAS (fase di scoping)

COMUNICAZIONE: **Tipologia dell'atto:** OSSERVAZIONI

Destinatario: Comune di Torino Div. Ambiente - Pubblico

In riferimento al progetto in argomento che prevede il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) Ambito 13.2/A Nizza nel lotto ricompreso tra via Nizza, corso Someiller e l'asse ferroviario della stazione di Torino Porta Nuova, vista la documentazione sulla risorsa telematica <https://tinyurl.com/PEC13-2Nizza> indicata nella lettera vs. prot. 2642 del 27.03.2020 assunta agli atti con ns. prot. prot. 5461 del 30.03.2020,

Considerata la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento ovvero:

- Beni architettonici

L'area oggetto di intervento risulta per una parte limitata sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del D.LGS. 42/2004 s.m.i. con provvedimento espresso con D.D.R. n. 618 del 08.10.2012 (edifici prospicienti su via Nizza – ex Scalo Vallino).

- Beni paesaggistici

L'area oggetto di intervento non è sottoposta ad alcuna tutela paesaggistica come risulta dal confronto tra gli elaborati di progetto e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19.10.2017 Supplemento Ordinario n. 1).

- Beni archeologici

L'area oggetto d'intervento non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela archeologica, in essere o in corso d'istruttoria, ma ricade all'interno della zona suscettibile di ritrovamenti di interesse archeologico individuata nel PRG vigente della Città di Torino corrispondente all'asse di via Nizza, coincidente con un itinerario in uscita dalla città importante fin dall'antichità e noto soprattutto per il rinvenimento di importanti sepolture di età romana e tardoantica. L'area dell'ex scalo Vallino, in particolare, risulta inoltre coincidente con l'intersezione fra tale asse viario e la linea di controvallazione facente parte delle strutture obsidionali predisposte in occasione dell'assedio di Torino del 1640.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003105 del 11/11/2022



Questa Soprintendenza, esaminata la documentazione consistente nel documento preliminare di scoping (D1) e in relazioni tecniche e specialistiche comprensive di stralci di elaborati grafici e fotografie, verificata la situazione vincolistica dell'area interessata dall'intervento in argomento, per quanto di competenza esclusivamente sotto il profilo storico-architettonico e archeologico, esprime le seguenti osservazioni.

L'area oggetto del PEC in questione è sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del D.LGS. 42/2004 s.m.i. (cfr. provvedimento espresso con D.D.R. n. 618 del 08.10.2012 - ex Scalo Vallino) solo per una parte limitata; l'intervento previsto non interferisce con beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D.LGS. 42/2004 s.m.i.

Si chiede di conservare, come indicato nella relazione storico architettonica allegata al D.D.R. citato, anche le cancellate interposte tra le palazzine oggetto di tutela che costituiscono, nell'insieme, l'ingresso originario dello Scalo Vallino.

Con riferimento alla tavola P4 (componenti paesaggistiche) del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), si richiamano i contenuti dell'art. 39 comma 2) lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. ovvero perseguire, tra gli obiettivi, l' "integrazione paesaggistico-ambientale (...) degli altri insediamenti (...) terziari, commerciali (...) a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)" e, più oltre alla lettera c), prefiggersi l' "incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante" tenendo conto delle peculiarità dei singoli elementi presenti ed in particolare di quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del provvedimento sopra citato. Si raccomanda, pertanto, di armonizzare le nuove costruzioni in progetto con il tessuto edilizio consolidato al contorno, curandone l'aspetto compositivo (volumi e facciate) e architettonico (cromie, finiture ecc.).

Si rammenta inoltre che, per quanto riguarda gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.LGS. 42/2004 s.m.i., è necessario acquisire la preventiva autorizzazione ai lavori da parte di questo Ufficio secondo i disposti di cui all'art. 21 comma 4) del D.LGS. 42/2004 s.m.i.

Per quanto riguarda le opere di scavo inerenti interventi di carattere pubblico, ivi comprese le opere di urbanizzazione e di bonifica, si rammenta la necessità di espletare la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, già a suo tempo effettuata, con esito negativo, per l'area del Centro di Biotecnologie Molecolari.

Per gli interventi di scavo di carattere privato si richiama invece al rispetto dell'art. 5, comma 18 delle NUA del PRGC.

Si resta a disposizione per eventuali informazioni in merito.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.LGS. 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria

arch. Elena FRUGONI

(tel. 011.5220483 – elenaeldamaria.frugoni@beniculturali.it)

dott. Stefania RATTO

(tel. 011.19524443 – stefania.ratto@beniculturali.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

- Rep. DEL 06/12/2022. 0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino



CITTA' DI TORINO

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Verde

CM
Prot 1789/6.90.6.

30 Aprile, 2020
Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile
Area Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
SEDE

**Oggetto: Piano Esecutivo Convenzionato Ambito 13.2/A Nizza - Fase di
specificazione dei contenuti.
Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 legge n. 241/1990.
Forma semplificata in modalità asincrona.**

Esaminata la documentazione presentata, si rileva che nella redazione del Rapporto Ambientale dovranno essere ulteriormente approfondite le seguenti tematiche.

In merito a quanto esplicitato nella D.D. 2014 45092/126 del 15 dicembre 2014 al punto I) " *valutino la realizzazione di un nuovo parco urbano, possibilmente ai margini della linea ferroviaria e prevedano un'analisi agronomica per l'individuazione della specie arboree che garantiscano dimensioni della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguata al contesto urbano*", relativamente alle specie arboree sia indagata la compatibilità tra la messa a dimora dei soggetti arborei descritti negli elaborati specialistici ed i terreni afferenti il ripristino ambientale / capping derivanti dalle procedure di bonifica.

Per valutare gli effetti di mitigazione del fenomeno isola di calore, sarà necessario predisporre e presentare uno studio dell'ombreggiamento e dell'irraggiamento solare esteso a tutto l'ambito, anche al fine di verificare la compatibilità della componente vegetale in relazione alla loro localizzazione ed esposizione

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Arch. Sabino Palermo
(Firmato in originale)





**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"**

**PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
AMBITO 13.2/A NIZZA
Comune di TORINO**

Fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale

CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

CODICE DOCUMENTO: F06_2020_02797_001

Redazione	Funzione: Tecnico SS Attività di Produzione	Data: 07/08/2020	Firma: <i>Alessandra Penna</i>
	Nome: Alessandra Penna		
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile SS Produzione		
	Nome: Carlo Bussi		

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Struttura Semplice Attività di Produzione

Tel 0111968351 - fax 01119681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

· - Rep. DEL 06/12/2022.0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che l
a presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico
co originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003105 del 11/11/2022



Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione, relativa al Piano Esecutivo Convenzionato. (P.E.C.) - Z.U.T. Ambito 13.2/A Subambito B e D parte, noto anche come ex Scalo Vallino, predisposta per la fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA), procedura di V.A.S., ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 125-2977 del 29 febbraio 2016 che aggiorna e in parte sostituisce la D.G.R. 12-8931 del 09 giugno 2016.

Nell'ambito della fase di consultazione in merito alle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, Arpa Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale (SCA).

Contenuti del Rapporto Ambientale

Nel Documento Tecnico Preliminare (D.T.P.) si indicano le finalità del P.E.C. e si definiscono gli approfondimenti che si intendono effettuare per la redazione del RA che paiono coerenti con quanto indicato nei documenti "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13" (Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nonché di quelle presenti nella D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 21-892 "Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", aggiornato da Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n°31 del 19 gennaio 2017, tuttavia non si condivide l'approccio metodologico utilizzato come verrà di seguito esposto.

Nella fase di verifica della Variante n°291 al P.R.G.C. del Comune di Torino, riguardante l'ambito ex Scalo Vallino, l'Agenzia aveva rilevato che occorre definire scenari sostenibili di trasformazione dell'area, in relazione alle criticità evidenziate, essenzialmente traffico indotto, condizioni acustiche e contaminazione del suolo: non assoggettando la Variante alla fase di valutazione si rimandava l'analisi di tali scenari al momento della definizione del P.E.C.

Considerato infatti che la scheda normativa relativa a tale ambito prevede un mix di funzioni con valori minimi e massimi, le cui ricadute non erano state approfondite a livello di Variante, a livello di P.E.C. occorre definire le "quantità" che avrebbero reso sostenibili gli interventi di trasformazione dell'area, in relazione alle criticità evidenziate nel suddetto parere: pur trattandosi di un P.E.C., uno strumento attuativo, le caratteristiche della scheda normativa consentono, per la sua definizione, la valutazione di scenari alternativi in base al mix di funzioni, l'analisi degli stessi da un punto di vista delle ricadute ambientali e la definizione della soluzione che minimizzi gli impatti in relazione alle caratteristiche del contesto.

Nel D.T.P. si legge invece che *"le alternative prese in considerazione nel corso della progettazione hanno avuto una evoluzione legata alle esigenze del mercato ed ai possibili operatori, andando a definire una soluzione finale che ha assunto una valenza più commerciale. La soluzione finale, oggetto del presente documento, è stata definita con l'obiettivo di liberare la zona del PEC posta a sud al fine della sua destinazione ad aree a servizio del quartiere, come richiesto dalla Circostrizione. Inoltre è stato perseguito l'obiettivo di creare un'area verde attrezzata, libera da costruzioni, in affaccio su via Nizza, ceduta alla Città"*.

L'Agenzia evidenzia che l'approccio nella V.A.S. deve essere pro-attivo, ossia deve guidare le scelte, mentre, quanto prospettato nel D.T.P. è che a scelta fatta, nel RA si identificheranno le modalità per mitigare e compensare gli impatti.

Nel RA si richiede venga effettuata quindi un'analisi delle alternative che, evidenziando gli effetti ambientali delle stesse, porti a definire l'alternativa che li minimizzi per quanto riguarda il traffico



- Rep. DEL 06/12/2022. 0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che l'originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

indotto e che sia compatibile, considerate le caratteristiche dell'area, dal punto di vista acustico e alle caratteristiche del suolo che dovrà essere bonificato asportandolo o operando una messa in sicurezza permanente e che quindi condizioneranno le scelte progettuali limitando la permeabilità e alcuni utilizzi, quali ad esempio il verde in piena terra.

In relazione alla necessità che la Valutazione Ambientale Strategica sia un processo trasparente e ripercorribile, si chiede che nel Rapporto Ambientale sia inserita la descrizione di tutti i passi effettuati, delle metodologie utilizzate, delle scelte effettuate durante il processo di elaborazione della Variante e di valutazione ambientale, compresa, come anticipato, la definizione delle alternative ragionevoli e la descrizione comparata dei loro effetti significativi sull'ambiente.

Il Rapporto Ambientale non deve limitarsi ad esporre i contenuti del P.E.C. ed a descrivere la situazione ambientale del territorio su cui esso insiste ma deve anche descrivere il processo di "costruzione" del Piano basato sull'integrazione ambientale.

Si ricorda infine che il Rapporto Ambientale costituisce anche il documento centrale del processo di partecipazione del pubblico, pertanto occorre individuare e descrivere le modalità con cui si promuove e permette tale partecipazione.

Per quanto riguarda gli aspetti trasportistici¹ e gli impatti dello strumento urbanistico sulla **viabilità** e il **traffico** e sulle matrici ambientali coinvolte (emissioni in atmosfera e clima acustico), descritti nello *Studio d'impatto sulla viabilità, Revisione III*, del 12.12.2019 (D4)² si formulano le seguenti osservazioni:

- a. l'estensione della rete non coincide con l'ambito territoriale di riferimento del P.E.C.
- b. i rilievi del traffico effettuati sono insufficienti a qualificare lo stato di fatto;
- c. l'indotto residenziale pare sottostimato;
- d. la distribuzione dell'indotto residenziale su ingresso/uscita non è motivata;
- e. manca una valutazione degli eventuali impatti su traffico/viabilità e matrici connesse durante le fasi di cantiere;
- f. manca un raffronto efficace fra stato di fatto e stato di progetto;
- g. manca una valutazione degli impatti indiretti su aria e rumore e salute umana derivanti dall'incremento del traffico.

Le osservazioni *a* e *b* riguardano il **rilievo dello stato di fatto**, l'osservazione *c* e *d* la **generazione del traffico indotto** e le osservazioni *e*, *f*, *g* la **simulazione dello stato di progetto**.

Rilievo dello stato di fatto.

Anzitutto si rileva che la cosiddetta area di studio e cioè la rete considerata nei rilievi e nelle simulazioni (D4, pp.6-8) che si attesta a N-NE all'altezza di Corso Sommeiller e di Via Valperga Caluso non coincide con l'ambito territoriale di riferimento del rapporto ambientale (RA) che a N-NE si estende fino a Corso Marconi (D1, p.132). Anche considerando l'estensione dell'area di studio a S-SO, la sua limitazione alle vie che costituiscono il confine N dell'area del P.E.C. e consecutive non è comprensibile, visto che le caratteristiche strutturali della rete a N dell'area di piano sono identiche a quella della rete a S, che invece è inclusa nell'area di studio. Sarebbe quindi necessario motivare tale limitazione o, meglio, estendere l'area di studio facendola coincidere con l'ambito territoriale di riferimento del RA, visto che, altrimenti, gli impatti indiretti su aria e rumore per la porzione di area esclusa non sarebbero stimabili.

¹ Il contributo trasportistico è stato redatto dall'arch. Paolo Demaestri – S.S. Attività di Produzione – Dipartimento Arpa territoriale del Piemonte Nord Est.

² d'ora in avanti citato anche come *studio* o *studio viabilistico*.



- Rep. DEL 06/12/2022.0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che l'originale è conservato negli archivi di Comune di Torino a presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informati

In secondo luogo, considerato che lo stato di fatto è stato dimensionato su un unico rilievo di un'ora, effettuato fra le 17 e le 18 di venerdì 24 maggio 2019 (D4, p.23), per ovvi ed evidenti motivi il quadro che ne deriva non può essere considerato rappresentativo dello stato di massimo carico della rete. Lo studio non fornisce alcun elemento utile a caratterizzare venerdì 24 maggio 2019 come una giornata tipo, esemplare delle condizioni di traffico sulla rete e, anche se lo facesse, ciò non sarebbe statisticamente accettabile. Ciò detto, il rilievo effettuato non può essere ritenuto significativo ai fini della determinazione dello stato di massimo carico della rete.

Per stimare l'impatto che il traffico addizionale potrebbe avere sulla viabilità esistente ed in progetto, il Proponente richiama più volte i criteri di valutazione esposti all'art.26, comma 3ter, lettera c, del testo coordinato delle DD.CC.RR. di attuazione della L.R.28/1999³. Riguardo allo stato di fatto, il comma citato prevede che venga considerato ***"il traffico ordinario, assumendo sia il maggior valore su base oraria stimato tra le ore 17 e le ore 19 del venerdì e del sabato sia il maggior valore rilevato nell'arco di 2 settimane continuative [il grassetto è nostro, ndr] con esclusione dei mesi di agosto e dicembre"***. Visto che tali indicazioni non sono state seguite non si può affermare, come invece si legge nello studio, che ***"la valutazione dell'impatto che il traffico addizionale prodotto ed attratto da tale offerta complessiva di parcheggio nelle aree commerciale-residenziali avrà sulla viabilità esistente ed in progetto, è stata condotta secondo le indicazioni dell'art. 26 della [...] DCR 191-43016/2012"*** (D4, p.2).

Per essere utilizzabile nello studio d'impatto sulla viabilità, il rilievo dello stato di fatto dovrebbe conformarsi indicativamente alle specifiche di cui all'art.26, comma 3ter, lettera c), della D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012 già citata, o perlomeno basarsi su rilievi effettuati sull'intero arco della giornata in un numero significativo di giorni feriali, prefestivi e festivi.

Generazione del traffico indotto.

Per stimare il traffico indotto, il Proponente si basa sul fabbisogno complessivo di parcheggi, derivandone variamente il numero di veicoli attratti o generati dall'area di piano (D4, pp.49-62). Si ritiene che l'utilizzo di tale criterio per le funzioni residenziali non sia cautelativo. Applicando il criterio sintetico di stima della capacità insediativa residenziale ex art.20 della L.R.56/1977 e s.m.i., avremmo $(6430 \cdot 3) / 75 = 257$ abitanti che, al tasso di motorizzazione della provincia di Torino⁴, corrispondono a $257 \cdot 0.658 = 169$ autoveicoli. Si ritiene più opportuno adottare questa misura, in quanto più realistica e cautelativa rispetto a quella proposta, che presupporrebbe un tasso di motorizzazione pari a 0.23 autoveicoli per abitante. Oltre a ciò andrebbe motivata l'ipotesi distributiva del traffico residenziale (80% in ingresso, 20% in uscita).

Simulazione dello stato di progetto.

Date le premesse, l'assegnazione dei flussi indotti non può verosimilmente simulare i possibili impatti sul traffico dell'attuazione del piano. Perché ciò accada occorrerebbe che il rilievo dello stato di fatto e la generazione del traffico indotto rispondessero ai requisiti di cui sopra o comunque ad una impostazione statistica e metodologica che consideri adeguatamente i rilievi e le osservazioni sopra riportate.

Detto questo, nello studio manca una valutazione degli eventuali impatti su traffico/viabilità e matrici connesse durante le fasi di cantiere, che dovrebbe essere sviluppata con riferimento al

³ Cfr. il *Testo coordinato dell'allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n.563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114) come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2012, n.191-43016, reperibile alla URL: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/dcr-n-191-43016-20-novembre-2012>*

⁴ Cfr. https://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on_line/uso-delle-risorse/trasporti/trasporti_parco-veicoli-circolanti



cronoprogramma dei lavori (in particolare in caso di deviazioni e/o limitazioni del traffico derivanti dall'attuazione del P.E.C.)

Manca anche un raffronto efficace fra stato di fatto e stato di progetto, non potendosi considerare tale l'ampio ma dispersivo commento testuale ai risultati delle simulazioni. Sarebbe quindi opportuno elaborare delle tabelle di raffronto sugli archi e (separatamente) sulle intersezioni della rete interessata, con eventuale supporto di cartogrammi tematici nei quali evidenziare, ad esempio, gli archi (e i nodi) su cui i livelli di servizio sono stazionari, sono peggiorati o sono migliorati, in modo tale da avere una visione immediatamente comprensibile degli impatti dell'attuazione del piano su traffico e viabilità.

Lo studio dovrebbe essere infine integrato da un'opportuna valutazione modellistica degli impatti del traffico indotto sulle componenti aria e rumore, con relativa valutazione delle eventuali misure di compensazione/mitigazione.

. - Rep. DEL 06/12/2022.0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che l a presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informati co originale è conservato negli archivi di Comune di Torino